

Legge 27/12/2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Comma 639 [310]

In vigore dal 1 gennaio 2016

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.[302] [303] [304] [305] [306] [301] [307] [308] [309]

Note:

[301]Per l'esenzione dall'applicazione della Tasi, per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, vedi l'[art. 1, comma 448, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), per quelli ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, vedi l'[art. 48, comma 16, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#), per quelli ricadenti nel Comune di Genova, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito dell'evento del 14 agosto 2018, vedi l'[art. 3, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#), e, successivamente, per quelli relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 30 giugno 2019, relativamente agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area Etnea, vedi l'[art. 20, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

[302]Comma così modificato dall'[art. 1, comma 14, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

[303]Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'[art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

[304]Per la parziale abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l'[art. 1, comma 780, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[305]Per l'abolizione dell'imposta unica comunale e la revisione della disciplina relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2020, vedi l'[art. 1, commi da 738 a 783, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[306]Per la sostituzione dei prelievi sui rifiuti di cui al presente comma vedi l'[art. 1, comma 838, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[307]Per la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

[308]Per l'esenzione dal pagamento della Tari vedi l'[art. 5, commi 2-bis e 2-ter, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2021, n. 215](#).

[309]Vedi, anche, l'[art. 2, comma 7, L. 17 maggio 2022, n. 60](#)

[310]PER MEMORIA:

- Per l'applicazione in misura ridotta delle imposte comunali TARI e TASI, cfr.[art. 9-](#)

